



Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché deleghe al Governo

A.C. 2429

Dossier n° 244 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
9 dicembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|--|
| A.C. | 2429 |
| Titolo: | Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché deleghe al Governo |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 3 |
| Commissione competente : | IV Difesa |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in sede referente |

Contenuto

Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (che, fra l'altro, ha introdotto un nuovo articolo rispetto al testo originario del disegno di legge), interviene sul decreto legislativo n.178 del 2012 che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L'**articolo 1, comma 1, lett. a)** integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo che essa svolga anche **attività di formazione dei soccorritori militari**, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

Si ricorda che i soccorritori sono militari specificamente formati, che - in assenza di personale sanitario ed esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza che si verificano in operazioni militari al di fuori del territorio nazionale - sono abilitati all'applicazione di tecniche di primo soccorso, nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute (art. 213, comma 1, lettera b, del Codice dell'ordinamento militare). Attualmente l'attività di formazione di tale personale è svolta dalla Forza armata di appartenenza.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, **lett. b)** sono relative alla disciplina del Corpo militare volontario e intendono superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio nonché chiarire alcuni profili relativi alla **condizione giuridica** degli appartenenti a tale corpo.

Le **categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario vengono ampliate**, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, anche **odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi**. Con una **modifica approvata al Senato**, all'elenco è stata aggiunta anche la categoria dei **dirigenti infermieri**.

Si chiarisce infine che il personale del Corpo militare volontario, **richiamato in servizio** per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è **soggetto ai codici penali militari** e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio.

L'articolo 1, comma 1, **lett. c)** sopprime la possibilità che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici

e privati. Viene di conseguenza soppressa anche la norma che prevede che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa, per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.

L'articolo 1, **comma 2** dispone l'**estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate»**, costituita nell'aprile del 2008. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana. A quanto riporta la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Fondazione **non ha mai effettivamente operato**.

L'articolo 1, **comma 3** stabilisce l'**invarianza finanziaria** del provvedimento.

L'articolo 2 conferisce al Governo la **delega ad adottare uno o più decreti legislativi** per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 3, introdotto al Senato, contiene **due nuove deleghe al Governo**:

- per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del **Codice dell'ordinamento militare** (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66), anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate;
- per la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del **testo unico delle disposizioni regolamentari** in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

Relazioni allegare o richieste

Il testo è corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Collegamento con lavori legislativi in corso

L'ATN segnala al punto 8) l'esistenza dei seguenti provvedimenti all'esame del Parlamento e vertenti su analoga materia:

- A.S. 810 "Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce Rossa Italiana richiamati alle armi" (assegnato, esame non iniziato);
- A.S. 728 "Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana" (assegnato, esame non iniziato);
- A.C. 726 "Deleghe al Governo per il riordino dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (assegnato, esame non iniziato).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del provvedimento in esame risultano prevalentemente riconducibili alla materia "difesa e Forze armate" rientrante nella **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che intervengono su organizzazione e compiti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione di volontariato iscritta nel Registro unico del Terzo settore, assume rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*).

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 2 conferisce al Governo la **delega ad adottare uno o più decreti legislativi** per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 3 contiene **due deleghe al Governo**:

- per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del **Codice dell'ordinamento militare** (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66), anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate;
- per la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del **testo unico delle disposizioni regolamentari** in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).

| | | | |
|---------|--|--|------------------|
| Cost244 | Servizio Studi Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
| | Servizio Studi Dipartimento Difesa | st_difesa@camera.it - 066760-4172 | ✕ CD_difesa |

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.